



COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 12/09/2019

OGGETTO: GAVARDO SERVIZI SRL – SCIoglimento e messa in liquidazione (CFR: DELIBERA COMMISSARIALE N. 1/2019 RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100)

Il giorno **dodici Settembre duemiladiciannove**, alle ore **20:30**, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	COMAGLIO DAVIDE	X		10	BERTOLDI ENRICO	X	
2	MANELLI CATERINA	X		11	SCASSOLA DAVIDE	X	
3	TOFFOLO ELISA	X		12	BASSI DAVIDE	X	
4	SCALMANA OMBRETTA	X		13	MOLINARI MARCO	X	
5	BETTINZOLI ANGELO	X		14	NODARI SARA LUCIA	X	
6	GHIDINELLI FABRIZIO	X		15	RIVETTA ELISA	X	
7	ORTOLANI DIEGO	X		16	PELI MARCO		X
8	GRUMI ANNA MARIA	X		17	POZZANI GBATTISTA	X	
9	TURINI FABRIZIA	X					

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste ai lavori l'Assessore esterno Ing. Emanuel Perani.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: GAVARDO SERVIZI SRL – SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE (CFR: DELIBERA COMMISSARIALE N. 1/2019 RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100)

Il Sindaco introduce il punto numero 7 dell'ordine del giorno passando la parola all'assessore, signor Fabrizio Ghidinelli, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore, per completezza d'informazione, dà lettura della proposta di delibera la quale evidenzia l'evoluzione della vicenda che ha portato alla scelta dello scioglimento della Gavardo Servizi e ne sottolinea le motivazioni. La decisione della liquidazione è l'unica percorribile da amministratori avveduti e prudenti, su un percorso già tracciato.

Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere del gruppo *Gavardo Ideale Centrodestra*, signora Elisa Rivetta, per confermare l'evidenza della scelta obbligata che, tuttavia, peserà sul bilancio del comune di Gavardo, così come la reinternalizzazione dei servizi graverà sugli uffici comunali. Si chiede, pertanto, se siano state valutate le conseguenze dell'operazione dal punto di vista finanziario e della riorganizzazione dei servizi.

La scelta ipotizzata dell'azienda speciale, risponde l'assessore, era una bella idea, ma non è stata perseguita nei fatti. Si è proceduto all'opposto cedendo il ramo d'azienda dei rifiuti. La legge impone il conseguimento di un livello minimo di fatturato che è irrealizzabile in assenza di servizi da gestire. Essa poteva rappresentare una soluzione temporanea che avrebbe comunque portato ad una gestione in perdita. Il commissario straordinario ha lasciato la scelta a questa amministrazione.

La reinternalizzazione dei servizi avverrà senza problemi, prosegue l'assessore, e potranno essere conseguite delle economie.

Il Sindaco conclude che i servizi, non caratterizzati da una particolare complessità, potranno essere gestiti dagli uffici senza comprometterne l'efficienza, mentre sono disponibili i fondi per gli adempimenti fiscali collegati all'acquisizione del patrimonio. Desta preoccupazione e spiace l'incremento del livello di indebitamento che rimarrà tale a lungo negli anni a venire. La liquidazione della Gavardo Servizi è un percorso attivato dal commissario straordinario che questa amministrazione porta a termine.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica TUSP*, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO che:

ai sensi dell'art. 4, co.1 del predetto TUSP, le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

il medesimo art. 4, al co. 2, precisa che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, possa mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero: “Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

il successivo articolo 20 *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche* riserva alla competenza del consiglio comunale la ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

lo stesso articolo 20, al co. 4, dispone che: *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;*

PREMESSO che:

il Comune di Gavardo, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 59 del 6 settembre 2017, ha dato attuazione all'art. 24 TUSP con l'approvazione della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e l'individuazione di quelle che dovevano essere alienate;

tale ricognizione è stata comunicata secondo le indicazioni di legge;

dalla Relazione tecnica allegata alla predetta deliberazione n. 59/2017, sulla base dell'analisi della rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti dagli articoli 4 e 5 TUSP per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica e del ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 TUSP, è scaturito il piano di razionalizzazione straordinario;

quest'ultimo, per quanto riguarda la società partecipata al 100% Gavardo Servizi srl, articolava in due fasi le azioni di razionalizzazione:

“1. Cessione da parte della società di ramo d'azienda;

2. Trasformazione della società in azienda speciale.

Prima fase: cessione da parte della società di ramo d'azienda. Va anzitutto premesso che, nell'ambito della “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 5 luglio 2017, il comune di Gavardo, con deliberazione consigliere n. 39 del 5 luglio 2017, ha affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia il servizio di igiene urbana sino al 31 dicembre 2024.

Più in particolare, il comune di Gavardo ha delegato la Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alla suddetta convenzione quadro, a provvedere ad affidare in “house providing” alla società

“Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” (società posseduta al 94,95% dalla Comunità Montana di Valle Sabbia) il servizio di gestione dei rifiuti (igiene urbana) e a provvedere in ordine a tutti gli ulteriori adempimenti per il formale affidamento in house del pubblico servizio.

Con la medesima deliberazione consigliere n. 39/2017 si approvava lo statuto della società pubblica “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” e si procedeva all’acquisto della quota di partecipazione di nuova emissione nella predetta società nella misura del 0,89% del capitale medesimo per un importo complessivo di € 2.670,00.

In tale quadro, il comune di Gavardo, con deliberazione consigliere n. 67 del 18 ottobre 2017, ha approvato il procedimento di cessione del ramo d’azienda relativo ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti (raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati fuori cassonetto, spazzamento strade, pulizia e gestione del verde) della società Gavardo Servizi srl; tale procedimento si è concluso con atto notarile repertorio n. 106450 raccolta n. 37129 del 2 novembre 2017 Notaio Zampaglione Luigi, con la cessione del ramo d’azienda alla società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl” al prezzo complessivo di € 21.688,00.

In definitiva, dal 01 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2024, l'intero servizio di igiene urbana del comune di Gavardo è in gestione alla “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl”.

Da segnalare, tuttavia, che permane nell’oggetto sociale della Gavardo Servizi s.r.l. (all’uopo ampliato con verbale di assemblea a rogito del Notaio Gianluca Rosa di Salò del 19.6.2015, Rep. 3371, Racc. 2447, reg.to a Brescia 2 il 24.6.2015 al n. 23378) il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti al netto della parte ceduta come sopra descritto (ovverosia raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati fuori cassonetto, spazzamento strade, pulizia e gestione del verde).

Seconda fase: trasformazione della società in azienda speciale

Nella deliberazione consiliare n. 9/2017 veniva individuata quale soluzione di razionalizzazione la trasformazione in azienda speciale “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto” secondo le disposizioni dell’articolo 114 del decreto legislativo 267/2000 subordinatamente tuttavia alla predisposizione di un “credibile piano industriale” al fine di assicurare una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza ai sensi dell’articolo 1 comma 553 della Legge 147/2013 (cfr. relazione del Segretario Comunale sul piano di revisione straordinaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 6 settembre 2017).

In forza di quanto sopra è stata presentata dal Segretario comunale una proposta di deliberazione in data 20.08.2018 volta a trasformare la Gavardo Servizi in azienda speciale. Tale proposta di deliberazione era accompagnata da uno schema di statuto del nuovo ente, da un conto economico previsionale 2018/2020 e da un programmazione dei flussi di cassa.

La principale motivazione a fondamento della proposta di trasformazione, oltre che “salvaguardare la continuità dell’organismo produttivo” ed evitare “la dispersione del patrimonio aziendale e del know how sviluppato”, veniva individuata nel vantaggio di evitare i costi fiscali relativi al passaggio dei beni immobili al Comune (in caso di scioglimento della società) quantificati in Euro 423.641,00”;

il Comune di Gavardo, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale numero 1 dell’8 gennaio 2019, ha approvato la Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100;

tale ricognizione è stata comunicata secondo le indicazioni di legge;

nella Relazione tecnica allegata alla predetta deliberazione n. 1/2019, in ordine alla Gavardo Servizi srl si legge:

“RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI: La società è stata costituita il 30 gennaio 2006 con atto unilaterale, rogato dall’allora segretario comunale (rep. 4044), di trasformazione della pre-esistente azienda speciale “Fiera di Gavardo e Valle Sabbia” in società a responsabilità limitata.

La Gavardo Servizi srl, da società prevalentemente strumentale, è stata trasformata negli anni recenti in società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

La società è retta da un amministratore unico. Non ha dipendenti.

La Gavardo Servizi srl vanta un fatturato medio, dell’ultimo triennio, inferiore ai € 500.000 annui, previsti dall’art. 26, comma 12-quinquies del TU.

	2017	2016	2015
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	302.944	199.687	342.943

La media del triennio 2015 – 2017 si attesta dunque ad € 281.858,00.

La società ha chiuso gli ultimi due anni con una perdita:

	2017	2016	2015
<i>Utile/Perdita d’esercizio</i>	- 17.768	- 40.823	4.878

Per tale società NON sussistono pertanto i requisiti di mantenimento prescritti dal d.lgs. 175/2016 e vi è quindi la necessita di adottare un piano di riassetto (di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) ai sensi dell’art. 20, comma 1, del predetto decreto legislativo.

Servizi e attività attualmente in capo alla società.

La Gavardo Servizi srl , in affidamento dal comune di Gavardo, svolge i seguenti servizi:

- gestione parcometri (scadenza 31 dicembre 2019);*
- gestione e custodia impianti sportivi (scadenza 31 ottobre 2019);*
- gestione illuminazione pubblica (il servizio è in proroga nelle more della presa in carico da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia);*
- pulizia edifici comunali (scadenza 30 giugno 2019).*

Inoltre la società svolge le seguenti attività:

- gestione Fiera di Gavardo e Valle;*
- gestione bar centro sportivo (affitto in scadenza il 12 settembre 2020);*
- gestione Teatro di Sopraponte.*

Va segnalato tuttavia che, per i suddetti servizi e attività, non avendo la società dipendenti, la stessa provvede con appalti e/o incarichi esterni con ciò realizzando un’attività di mera centrale di committenza.

La società risulta proprietaria dei seguenti immobili:

- n. 4 impianti fotovoltaici installati sui seguenti immobili di proprietà comunale: asilo nido, palazzetto dello sport, ex centro culturale e depuratore (Il mutuo contratto per la costruzione degli impianti è stato interamente accollato dal Comune nel 2009);*
- fabbricato che attualmente ospita la biblioteca comunale e gli uffici di ATS Desenzano del Garda (ex ASL) (I mutui per l’acquisto dell’immobile e per la relativa ristrutturazione sono stati accollati dal Comune rispettivamente nell’anno 2009 e nell’anno 2015);*

La società ha acquistato le attrezzature e gli arredi della biblioteca. Il leasing contratto dalla società per tale acquisto scade il 1° aprile 2019. Le spese sostenute annualmente vengono rimborsate dal Comune.

La società ha stipulato una convenzione con la Parrocchia della frazione di Sopraponte per la costituzione del diritto di superficie del Teatro per anni 30 dal 2013. La società è intervenuta ristrutturando l'immobile del Teatro e la spesa è stata finanziata dall'accensione di n. 2 mutui di € 650.000,00 (scadenza 28/02/2035) ed € 700.000,00 (scadenza 15/03/2036). Solo sul secondo mutuo è stata richiesta una fidejussione al Comune di Gavardo.

La società ha inoltre contratto un mutuo, con scadenza 16/09/2020 per la sostituzione del telone del palatenda presso il centro sportivo. Su questo mutuo non è stata richiesta fidejussione.

PIANO DI RIASSETTO ex art. 20, comma 1, del d.lgs. 175/2016

Anche considerando la proposta di deliberazione del 20 agosto 2018 si ritiene che una approfondita analisi circa la convenienza economico finanziaria dell'operazione di trasformazione della società in azienda speciale (anche in alternativa ad altre soluzioni) non sia stata ad oggi prodotta. Si citi a titolo esemplificativo l'eccessiva genericità della voce "contributi in conto esercizio dal comune di Gavardo" presente nel conto economico previsionale per un importo di Euro 123.000,00 nel 2018, 115.000,00 nel 2019 e 110.000,00 nel 2020. Ed inoltre, quale presupposto fondante l'operazione, appare determinante il solo aspetto relativo ai vantaggi fiscali (evitare il pagamento dell'IVA in caso di scioglimento della società e conseguente trasferimento dei cespiti al comune). Pertanto, sono mancati, e mancano ad oggi, i presupposti per poter procedere alla trasformazione in azienda speciale. Oltretutto, alla convenienza economico finanziaria dell'operazione rispetto all'attuale assetto dei servizi e delle attività erogate dalla Gavardo Servizi srl occorrerebbe associare una valutazione, di natura organizzativa, dalla quale ne possa conseguire (anche) una diversa allocazione dei predetti servizi (anche in termine di internalizzazione).

In definitiva, pur prevedendo la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 6 settembre 2017 la trasformazione in azienda speciale, il comune di Gavardo non ha posto in essere un'adeguata istruttoria finalizzata a concretizzare tale operazione.

Neppure è stata accuratamente valutata - quale possibile opzione - lo scioglimento della società e la cessione al comune di Gavardo dei cespiti e dei contratti in essere.

Oltre a mancare un piano di rientro dei servizi, volto a prospettare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e delle attività ad oggi gestiti dalla società, sono da approfondire gli aspetti fiscali dell'operazione, specificatamente per quanto attiene agli esborsi da sostenere in termini di Iva per effetto delle operazioni di estromissione dei beni.

In altri termini, anche per tale ultima soluzione, non si dispone di una adeguata istruttoria che possa consentire la più accurata valutazione dell'impatto sul comune di Gavardo in termini organizzativi e finanziari.

Dovendo necessariamente dare applicazione ai dettami del Decreto Legislativo 175/2016 si ipotizza di dar corso nel corso del 2019 all'attività istruttoria sopradescritta";

CONSIDERATO che, al fine di dar corso all'istruttoria necessaria a valutare le varie alternative poste dalla suddetta Relazione tecnica, è stato affidato alla società Delfino & Partners spa il servizio di supporto per la verifica del mantenimento delle società partecipate (determinazione numero 126 del 6 marzo 2019);

PRESO ATTO:

del documento di *Inquadramento della Gavardo Servizi srl e analisi di sostenibilità della partecipazione societaria da parte del Comune di Gavardo*, inoltrato dalla società Delfino & Partners spa l'8 maggio 2019, protocollo numero 0010455;

che esso, sulla base dell'analisi dei presupposti del modello in house, delle caratteristiche operative e del sistema di governance della Gavardo Servizi srl, oltre che dell'andamento

economico patrimoniale e finanziario della società, evidenzia l'assenza di sostenibilità della partecipazione del Comune di Gavardo nei seguenti ambiti:

- attuazione delle misure di razionalizzazione ex TUSP;
- efficacia sistema di governance;
- situazione economico patrimoniale;

che, in particolare, per ciascun ambito si sottolinea:

- in ordine all'attuazione delle misure di razionalizzazione ex TUSP: *“Dal punto di vista delle misure di razionalizzazione, sulla base delle caratteristiche illustrate nella sezione 2, emergono condizioni operative della società che non risultano in linea con i parametri previsti dal legislatore al c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016; la società infatti, al 31 dicembre 2018 non ha dipendenti e presenta, nel triennio 2015 – 2017, un fatturato medio inferiore a 500.000 euro. Tali caratteristiche imporrebbero l'adozione, da parte dell'ente socio, di misure di razionalizzazione in grado di consentire, alla propria partecipata, di rispettare i suddetti parametri. Le modalità per affrontare e risolvere formalmente queste condizioni richiederebbero un potenziamento dei servizi affidati alla partecipata, in grado di incrementare il livello del fatturato e sostenere l'assunzione di un numero di dipendenti tale almeno da pareggiare il numero degli amministratori (ad oggi, con la nomina dell'Amministratore Unico, sarebbe sufficiente l'assunzione di un dipendente). Le misure in oggetto si limiterebbero, come detto, ad intervenire solo formalmente sulle criticità riscontrate nel funzionamento della Gavardo Servizi S.r.l.”;*

- efficacia sistema di governance: *“Un aspetto più sostanziale delle criticità riscontrate riguarda invece il sistema di governance sulla partecipata esercitabile dal Comune; la società infatti, pur beneficiando di affidamenti diretti secondo il modello dell'in house providing, risulta carente dal punto di vista della regolamentazione e dell'applicazione degli strumenti e delle condizioni per operare in conformità con il suddetto modello: dall'analisi condotta nella sezione 2, emerge come, a parte alcune previsioni statutarie che escludono la presenza di privati nel capitale sociale, non siano state recepite le disposizioni che impongono di disciplinare lo svolgimento di attività prevalente nei confronti del Comune socio e, soprattutto, non vengano puntualmente introdotte misure e modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla partecipata. Tali carenze compromettono la sostenibilità del modello gestionale perseguito dal Comune di Gavardo attraverso la partecipazione nella società e, allo stato attuale, impedirebbero il rinnovo o l'affidamento di nuovi servizi alla società”;*

- situazione economico patrimoniale: *“L'ambito più critico riguardante le prospettive della Gavardo Servizi S.r.l. è tuttavia rappresentato dalle condizioni economico patrimoniali in cui si trova la società e che ne hanno caratterizzato l'operato nel corso degli ultimi anni; l'analisi di bilancio condotta ha evidenziato come la gestione operativa non sia in grado di conseguire l'equilibrio economico; negli ultimi esercizi, anche i contributi in conto esercizio riconosciuti dal Comune non sono stati sufficienti a consentire il conseguimento di un risultato positivo; tale situazione peraltro si determina a fronte di condizioni operative che dovrebbero facilitare l'attività della società ed invece, visti i risultati conseguiti, rendono ancora più difficile motivare il mantenimento della partecipazione; i servizi affidati sono infatti comunemente erogati sul mercato e non presentano caratteristiche di “universalità” e “socialità” tali da rendere difficoltoso il conseguimento dell'equilibrio economico; inoltre, la società non svolge attività di gestione diretta di servizi ma ha più un ruolo di committenza per conto del Comune socio; tali condizioni operative sono agevolmente presidabili e programmabili e non dovrebbero portare alla situazione economico patrimoniale in cui si trova la società. Tale situazione contravviene alle raccomandazioni che gli orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei conti hanno statuito a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016”;*

delle seguenti conclusioni espresse nello documento:

“4.2 La trasformazione in Azienda Speciale: Gli ultimi provvedimenti di riassetto delle partecipazioni societarie del Comune di Gavardo (Piano di revisione straordinaria delle partecipate adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 6 settembre 2017 e Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate, adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 1 dell'8 gennaio 2019) hanno ipotizzato, quale soluzione per superare le criticità relative alla sostenibilità della partecipazione nella Gavardo Servizi, la trasformazione della società in azienda speciale. Rispetto alle criticità analizzate nel paragrafo precedente, si ritiene che tale ipotesi possa rappresentare solo una soluzione formale in quanto apporta dei rimedi agli aspetti correlati all'assenza di dipendenti ed alla soglia di fatturato conseguibile dalla partecipata; le aziende speciali infatti, non rientrano nell'ambito applicativo del D. Lgs. 175/2016 e pertanto sono escluse dalle misure di razionalizzazione obbligatorie. Dal punto vista

economico, contabile e fiscale, le disposizioni che interessano le aziende speciali sono del tutto simili a quelle delle società di capitali per cui, stante l'attuale situazione di disequilibrio gestionale, la trasformazione non apporterebbe alcun miglioramento e beneficio diretto. In aggiunta, per le aziende speciali, sono in vigore previsioni normative specifiche che obbligano il Comune socio ad un presidio puntuale sul funzionamento dell'organismo ed implicano una responsabilità ancora più ampia degli amministratori dell'ente; ai sensi del c. 8 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 infatti, il Consiglio comunale è tenuto ad approvare annualmente gli atti fondamentali dell'azienda speciale, tra cui: il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, il budget economico almeno triennale; il bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di bilancio; inoltre, il ricorso all'azienda speciale, in quanto ente pubblico economico, pur disponendo di personalità giuridica, non determinerebbe una piena separazione patrimoniale con l'ente socio; in tal senso, il ripiano di eventuali disequilibri economici ricadrebbe in capo a quest'ultimo.

Considerate le condizioni di criticità che caratterizzano la situazione della Gavardo Servizi S.r.l., non si ritiene che l'operazione di trasformazione in azienda speciale possa rappresentare una soluzione in grado di ripristinare le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità nei rapporti tra ente e partecipata previste dalla normativa e raccomandate dagli orientamenti della Corte dei conti.

4.3 L'ipotesi scioglimento ed il regime fiscale della liquidazione riferito all'assegnazione dei beni al Comune: Considerata la situazione economico patrimoniale in cui versa la società e tenuto conto della sua struttura organizzativa ed operativa (assenza di dipendenti e prevalente svolgimento di attività di committenza di servizi), non si rilevano i presupposti per il mantenimento della partecipazione in un organismo con tali caratteristiche. Si ritiene pertanto che l'opzione di intervento più ragionevole e prudente sia rappresentata dallo scioglimento e dalla messa in liquidazione della società. Tale scelta comporterebbe, da un punto di vista operativo, che l'ente procedesse alla riorganizzazione dei servizi attualmente affidati alla società, internalizzando l'attività di committenza svolta dalla partecipata e riacquisendo gli asset immobiliari strategici; dal punto di vista amministrativo dovrebbe invece essere avviata l'attività di liquidazione del patrimonio della Gavardo Servizi; gli aspetti più critici di tale attività sono connessi ai riflessi fiscali relativi alla retrocessione al Comune dei beni funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; nel paragrafo che segue si analizzano tali riflessi";

PRESO ATTO, infine:

della *Relazione sullo stato della Gavardo Servizi srl* inoltrata dall'amministratore Unico della società il 15 gennaio 2019, protocollo numero 0001054, che, dopo un'analisi sullo stato dei vari rami di attività, suggerisce al Commissario Straordinario di porre in liquidazione la società;

la nota del Magistrato istruttore, d.ssa Colucci, della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, protocollo di Gavardo numero 0005368 del 6 marzo 2019, nella quale si dispone: "(...) con riferimento alla Società Gavardo Servizi srl, dato atto delle criticità evidenziate, tenuto conto altresì di quanto indicato nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 8 gennaio 2019, pervenuta a questo ufficio in data 5 febbraio 2019 (ns. prot. 0001229 del 05.02.2019) di approvazione della "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017; n. 100" circa le modalità e i tempi stimati (31 dicembre 2019) di attuazione degli interventi di razionalizzazione, si invita l'ente ad un attento monitoraggio della partecipazione alla luce dei requisiti di cui all'art. 20 co.2, lett. B) TUSP e a continuare il percorso di razionalizzazione indicato, con ogni riserva di successiva verifica ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (TUESP)";

VALUTATO che:

la Gavardo Servizi srl non integri i presupposti fissati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione, come evidenziato sia nel Piano di revisione straordinaria del 2017 (deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2017) che nella ricognizione periodica del 2018 (deliberazione del Commissario straordinario n. 1/2019);

la situazione economico patrimoniale della società degli ultimi anni evidenzia criticità che compromettono l'equilibrio economico del bilancio, anche a fronte di condizioni operative che dovrebbero facilitare l'attività della società;

i servizi affidati alla società possano essere internalizzati in maniera efficace ed in tempi brevi senza compromettere la funzionalità dell'attuale struttura organizzativa dell'ente, trattandosi nella maggior parte di servizi affidati in appalto;

la riacquisizione del patrimonio immobiliare, con il connesso onere fiscale, è sostenibile in presenza di un accantonamento congruo dell'avanzo di amministrazione 2018;

RITENUTO, pertanto:

di individuare nello scioglimento della Gavardo Servizi srl la misura di razionalizzazione della partecipazione totalitaria nella società posseduta dal Comune di Gavardo, ai sensi dell'articolo 20 TUSP;

avviare l'attività di liquidazione della società disponendo quanto segue:

- demandare al Sindaco la richiesta all'Amministratore unico della società di convocare l'Assemblea entro il 15 ottobre 2019 con il seguente ordine del giorno:
 - a. scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione;
 - b. nomina del liquidatore e criteri di svolgimento della liquidazione (articolo 23.2 lettera f) dello Statuto della società);
- demandare al Sindaco di esprimere, nella suddetta Assemblea, il voto favorevole allo scioglimento, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile co. 1, n. 6 (deliberazione dell'assemblea), secondo quanto previsto nella presente deliberazione;
- in ordine ai criteri di svolgimento della liquidazione ed alla contestuale internalizzazione dei servizi da parte del Comune di Gavardo:
 - a. Liquidatore: conferimento dell'incarico all'Amministratore unico di recente nomina (cfr.: Delibera ANAC numero 233 del 01 marzo 2017) in ragione della conoscenza diretta della gestione economico patrimoniale della società, oltre che della limitatezza delle attività di liquidazione. Tali attività, in assenza di personale dipendente, sono circoscritte alla cessione al socio unico dei contratti d'appalto in essere, alcuni dei quali di prossima scadenza, con conseguente internalizzazione delle attività da parte di quest'ultimo, ed alla ricostruzione del patrimonio immobiliare della società con completa retrocessione al comune in quanto tutto funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Riconoscimento al liquidatore di un compenso annuale non superiore a quello attribuito per l'incarico di Amministratore unico;
 - b. Tempi:
 - 1. Decorrenza dello scioglimento della società e avvio della liquidazione: dalla data di assunzione della delibera di scioglimento;
 - 2. Termine finale della liquidazione: entro il 30 giugno 2020.
 - c. Regime fiscale dell'assegnazione dei beni al comune: verifica, in contraddittorio con gli uffici comunali, delle opzioni di assegnazione dei beni al comune al fine di individuare il regime fiscale da applicare, in riferimento alle opzioni evidenziate nel documento *Inquadramento della Gavardo Servizi srl e analisi di sostenibilità della partecipazione societaria da parte del Comune di Gavardo* della Delfino & Partners spa;

di rinviare a successivi atti degli organi competenti la definizione organizzativa, termini e modalità per l'internalizzazione dei servizi e la loro presa in carico;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti

i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile competente (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con voti unanimi favorevoli, espressi dai sedici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nello scioglimento della Gavardo Servizi srl la misura di razionalizzazione della partecipazione totalitaria nella società posseduta dal Comune di Gavardo, ai sensi dell'articolo 20 TUSP;
3. di dare mandato al Sindaco di richiedere all'Amministratore unico della società di convocare l'Assemblea entro il 31 ottobre 2019 con il seguente ordine del giorno:
 - a. scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione;
 - b. nomina del liquidatore e criteri di svolgimento della liquidazione (articolo 23.2 lettera f) dello Statuto della società);
4. di dare mandato al Sindaco di esprimere, nella suddetta Assemblea, il voto favorevole allo scioglimento, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile co. 1, n. 6 (deliberazione dell'assemblea), secondo quanto previsto nella presente deliberazione;
5. di formulare i seguenti indirizzi in ordine ai criteri di svolgimento della liquidazione ed alla contestuale internalizzazione dei servizi da parte del Comune di Gavardo:
 - d. Liquidatore: conferimento dell'incarico all'Amministratore unico di recente nomina (cfr.: Delibera ANAC numero 233 del 01 marzo 2017) in ragione della conoscenza diretta della gestione economico patrimoniale della società, oltre che della limitatezza delle attività di liquidazione. Tali attività, in assenza di personale dipendente, sono circoscritte alla cessione al socio unico dei contratti d'appalto in essere, alcuni dei quali di prossima scadenza, con conseguente internalizzazione delle attività da parte di quest'ultimo, ed alla ricostruzione del patrimonio immobiliare della società con completa retrocessione al comune in quanto tutto funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Riconoscimento al liquidatore di un compenso annuale non superiore a quello attribuito per l'incarico di Amministratore unico;
 - a. Tempi:
 1. Decorrenza dello scioglimento della società e avvio della liquidazione: dalla data di assunzione della delibera di scioglimento;
 2. Termine finale della liquidazione: entro il 30 giugno 2020.
 - b. Regime fiscale dell'assegnazione dei beni al comune: verifica, in contraddittorio con gli uffici comunali, delle opzioni di assegnazione dei beni al comune al fine di individuare il regime fiscale da applicare, in riferimento alle opzioni evidenziate nel documento *Inquadramento della Gavardo Servizi srl e analisi di sostenibilità della partecipazione societaria da parte del Comune di Gavardo* della Delfino & Partners spa;
 - a. di rinviare a successivi atti degli organi competenti la definizione organizzativa, termini e modalità per l'internalizzazione dei servizi e la loro presa in carico;

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di avviare tempestivamente il procedimento di scioglimento della società partecipata, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con voti unanimi favorevoli, espressi dai sedici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Sindaco
Atto Firmato Digitalmente
Arch. Davide Comaglio

Il Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco
